



Pos. S.S.S.S.

Decreto n. 137

**IL RETTORE**

- VISTI** gli artt. 9, 21, 33 e 34 della Costituzione;
- VISTO** l'articolo 142 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 che sanciva il divieto di doppia iscrizione a Corsi Universitari;
- VISTA** la legge 09 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il MIUR oggi MUR;
- VISTA** la Legge 240/2010 concernente "Norme in materia di organizzazione delle università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTA** la legge n. 33 del 12 aprile 2022 che abolisce il divieto della doppia iscrizione;
- VISTO** il DM n. 930/2022 del MUR attuativo della legge n. 33/2022;
- VISTO** il Vigente Statuto di Ateneo adottato con Decreto Rettorale 283/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27/04/2023;
- ATTESE** le numerose faq emesse dallo stesso MUR;
- RICHIAMATI** la delibera di approvazione del Senato Accademico n.246/2025, emanata il 22/12/2025, nonché il parere favorevole del Consiglio di Ammirazione espresso con delibera n.254/2025 del 22/12/2025;
- VISTO** il vigente regolamento didattico di Ateneo.

**DECRETA**

L'emanazione delle linee guida circa la gestione delle doppie iscrizioni

**IL RETTORE**  
**Prof. Antonio GAROFALO**

## **LINEE GUIDA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SPECIFICA IN MERITO ALLA DOPPIA ISCRIZIONE**

### **ART.1 Principi generali**

1- È possibile iscriversi contemporaneamente ad un massimo di due corsi sia di uno stesso ateneo che di atenei o Istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale diversi, anche esteri, a secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi nei seguenti casi:

- due corsi di laurea
- due corsi di laurea magistrale
- un corso di laurea e uno di laurea magistrale
- un corso di laurea, triennale o magistrale e uno di dottorato di ricerca
- un corso di laurea, triennale o magistrale, ed un master
- un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di specializzazione non medica
- due diversi master
- un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione non medica
- un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione medica secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 226/2021 (compatibilità tra ultimo anno di corso della scuola di

specializzazione e primo anno del corso di dottorato di ricerca in base a delibera concorde del Consiglio della scuola di specializzazione e Collegio dei docenti del dottorato di ricerca)

- un master e un corso di specializzazione medica
- un master e un corso di specializzazione

a condizione che i due corsi non appartengano alla stessa classe e si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative e che sia in regola con la prima iscrizione.

- 2- Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio

## **Art. 2 Presupposti per l'iscrizione contemporanea**

- 1- Ciascuno studente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 delle presenti linee guida, può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di studi, conseguendo due titoli di studio distinti.
- 2- L'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane o estere. Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza, ad eccezione dei corsi per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività di laboratorio e di tirocinio. Nel



- caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.
- 3- L'iscrizione contemporanea a due corsi con accesso a numero programmato a livello nazionale sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale, come previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33.
  - 4- In merito al contributo di iscrizione, solo nel caso in cui la doppia iscrizione riguardi atenei diversi, può essere riconosciuto l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, per entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.
  - 5- Nel caso in cui la doppia iscrizione riguardi corsi entrambi dell'Università Parthenope, l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, sarà concesso limitatamente al primo corso di iscrizione. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo per l'iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio.
  - 6- la contemporanea iscrizione ad un Master e un dottorato di ricerca, è consentita previa valutazione dei rispettivi Organi competenti, chiamati a verificare la sussistenza delle

condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso

- 7- Non è prevista la contemporanea iscrizione a due dottorati di ricerca

### **Art. 3 Limiti alla contemporanea iscrizione**

- 1- Lo studente iscritto a due corsi di studio è escluso dalla possibilità di accedere al percorso Double degree (DD), mentre lo studente iscritto a un percorso Joint degree (JD) può usufruire della possibilità di contemporanea iscrizione.
- 2- Non è ammessa la contemporanea iscrizione a due corsi di studio della stessa classe di laurea o di laurea magistrale.
- 3- Non è ammessa la contemporanea iscrizione a due corsi di studio se lo studente è iscritto come studente part time e se è uno studente "dual carrier" o qualsiasi altra tipologia di corso di studio che preveda modalità flessibili.
- 4- Ai fini della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, il calcolo sarà effettuato d'ufficio dalla struttura didattica competente (Scuola) sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all'offerta didattica programmata e in particolare ai SSD/SAD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative obbligatorie nonché ai relativi CFU/CFA. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare



tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

- 5- Non è ammessa contemporanea iscrizione a due corsi di dottorato, nè a due scuole di specializzazione

**Art. 4 Modalità di gestione e valutazione delle contemporanee iscrizione e riconoscimento delle attività formative**

- 1- All'atto dell'iscrizione al secondo corso di studi, lo studente è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso, nonché che tale corso non appartenga alla stessa classe del primo corso di iscrizione e che i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, compilando il modulo specifico. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni di afferenza.
- 2- La verifica della compatibilità delle contemporanee iscrizioni verrà effettuata successivamente alla preimmatricolazione e in particolare:
  - per la contemporanea iscrizione a due corsi dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, la verifica verrà effettuata tra la presentazione della domanda di immatricolazione e il perfezionamento della stessa compatibilmente con i tempi previsti dai corsi di studio nel caso di raggiungimento dell'utenza massima sostenibile;
  - per la contemporanea iscrizione tra un corso di studio dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope e un corso di studio in altro Ateneo, per i Corsi di Dottorato e un corso Post



Lauream, lo studente viene iscritto con riserva e la verifica della sua iscrizione verrà completata entro 90 giorni.

- 3- Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio. La scelta, non modificabile, ha durata per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio e va presentata secondo le modalità espresse annualmente nei bandi di riferimento per la richiesta di benefici. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. Gli esoneri, totali o parziali, della contribuzione annuale, si applicano ad entrambe le iscrizioni in presenza dei requisiti previsti fermo restando quanto previsto dall'articolo 2. Se la contemporanea iscrizione è relativa a corsi in Atenei della stessa regione è previsto il pagamento di un'unica tassa regionale per anno accademico. In questo caso l'eventuale rimborso spettante viene processato su richiesta nei casi di concomitante iscrizione presso altro Ateneo.
- 4- I regolamenti didattici dei corsi di studio, sulla base di quanto disposto dal regolamento didattico di Ateneo, disciplinano i criteri e le modalità con le quali procedere, su istanza dello studente, al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto. Nel caso di attività formative mutate in due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga agli

eventuali limiti quantitativi annuali previsti nei regolamenti didattici, agli studenti da parte delle strutture didattiche competenti.

- 5- Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, la struttura didattica competente dell'altro corso di studio può promuovere l'organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell'attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. (DM 930/22, Art. 5, c. 1)
- 6- I corsi singoli sono incompatibili con l'iscrizione a qualsiasi corso dell'ateneo e gli eventuali esami svolti come corsi singoli vengono riconosciuti esclusivamente all'atto dell'immatricolazione/iscrizione. Sono invece consentiti esami extra curriculari integrativi del Corso di studi che possono accrescere il bagaglio culturale degli studenti anche ai fini dell'accesso ad altri Corsi di studio.

Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee guida restano comunque salve le specifiche propedeuticità previste nell'ambito dalla regolamentazione di competenza dei Corsi di studio.